



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CLES (TRENTO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, nella persona del **dott. Antonio Orpello**, alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

T. G. nato a XXX il XXX residente a XXX domiciliato ex art. 161 quarto comma c.p.p. per sopravvenuta mancanza della elezione di domicilio, presso il difensore,

LIBERO – ASSENTE

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. perchè per imprudenza e violazione delle regole comportamentali da adottarsi sulle piste da sci causava lesioni giudicate guaribili in complessivi giorni 30 a M. M. In particolare, non moderando adeguatamente la velocità in presenza di altre persone sulla pista di sci che stava percorrendo e quindi non riuscendo a fermarsi in tempo, sopraggiungeva alle spalle di M. M. che si trovava al centro della pista denominata Malghette del comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva e la investiva, scaraventandola a terra e causandole lesioni consistenti in "frattura composta omero prossimale".

In Dimaro – comprensorio sciistico Folgarida Marilleva, pista Malghette il 12.1.2017 – Querela dell'11.4.2017.

SENT. N. 46/21

R.G. 11/18 16 bis

R.G. 219/17 21 bis

SENTENZA del
2 dicembre 2021

DEPOSITATA

Il 14.12.2021

AVVISO al P.M. e al P.G.

Il 20.12.2021

ESTRATTO

CONTUMACIALE

notificato

il.....

IRREVOCABILE

il.....

ESTRATTO al P.M.

per l'esecuzione

il.....

Nr.Reg. es.

REDATTA SCHEDA

il.....

REPERTORIO

Nr.....

MODELLO 3/SG

Nr.....

MODELLO 27

Nr.....

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell'imputato alla pena di € 700,00 di multa.

Il difensore dell'imputato: chiede per il proprio assistito che il giudice pronunci:

- in principalità: sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p. con la più ampia formula di rito;
- in subordine: assoluzione quantomeno ex art. 530 comma II per mancanza della prova circa le responsabilità dell'imputato;
- in ulteriore subordine: minimo della pena concedendo all'imputato le circostanze generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione di data 25.5.2017, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento evocava a giudizio di quest'ufficio T. G. per accertare in legittimo contraddittorio la sua penale responsabilità per i fatti indicati nel capo d'imputazione sopra riportato.

Fallito il tentativo di conciliazione e composte le questioni preliminari, era aperto il dibattimento, erano ammesse e raccolte le prove e dopo breve discussione, sulle conclusioni come sopra riportate la causa era decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare con certezza la penale responsabilità dell'imputato.

Tutte le deposizioni e dichiarazioni, anche quelle dell'imputato, sono molto simili.

La persona offesa ha sostenuto che sciava su una pista rossa, di media difficoltà, e scendeva regolarmente facendo delle normali curve «... sono più di vent'anni che scio, quindi non sono una sprovveduta e a un certo punto mi sono sentita da dietro una botta enorme. Prima con il viso ho sbattuto sulla pista che era anche un po' ghiacciata, poi per prendere, per correggermi, sono andata giù di spalla e ho

rotto tutto l'omero, il distacco del trochite...».

Irrilevante è stabilire se la P.O. «*stesse facendo una curva destra o a sinistra*» come chiesto dal difensore della difesa o se, come dichiarato dalla persona offesa stesse sciando «*...a piedi pari, cioè si guarda avanti, si scia e si ondeggia, ma non è che stavo facendo una diagonale che andavo da una parte all'altra, no, assolutamente no*», perché la responsabilità è sempre di chi viene da tergo che non ha tenuto una distanza tale da permettergli adeguatamente di prevedere e prevenire ogni possibile escussione degli altri sciatori che si trovano davanti e, dunque, l'irrelevanza della tesi sostenuta dalla difesa riguardo allo «stile» della sciata, alla luce delle dichiarazioni ammissive di responsabilità dell'imputato, prodotte in atti dalla stessa difesa.

L'imputato ha infatti dichiarato: «*...Ho superato un certo numero di sciatori ma proprio in quel momento in cui volevo sorpassare la Sig.ra M. M. alla sua destra, lei ha cambiato strada velocemente, si è girata a destra proprio davanti a me e non sono riuscito ad evitare il nostro incidente...».*

L'imputato non avrebbe dovuto sorpassare senza essere "certo" di essere a una distanza di sicurezza tale da evitare un qualsivoglia incidente e a prescindere da escursioni (prevedibili e prevenibili) da parte di chi scia davanti a sé.

Anche nelle SIT l'imputato ha reso la medesima dichiarazione che evidenzia velocità e mancata distanza adeguata: «*Alle ore 10.45 stavo sciando sulla pista numero 10 (Malghette) insieme ai miei tre amici ungheresi. Circa a metà della pista sul lato destro ho cercato di sorpassare una signorina e appena sono arrivato vicino a lei, ha girato a destra e abbiamo avuto un incidente e siamo crollati...».*

Stesso risultato dalle altre sommarie informazioni prodotte che tutte riportano la medesima dinamica e, dunque, nulla di nuovo e/o diverso

rispetto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento. Dichiarazioni dalle quali è scaturito e provato il contestato delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. perché in Dimaro il 12.01.2017, per imprudenza e violazione delle regole comportamentali da adottarsi sulle piste da sci (prevedere le possibili escursioni di chi scia davanti, mantenendosi a un'adeguata distanza di sicurezza...), causava lesioni giudicate guaribili in complessivi giorni 30 a M. M. In particolare, non moderando adeguatamente la velocità e non tenendo una distanza adeguata da altre persone, sopraggiungeva alle spalle di M. M. che si trovava al centro della pista denominata Malghette del comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva e la investiva, scaraventandola a terra e causandole lesioni consistenti in "frattura composta omero prossimale" come da documenti di pronto soccorso e ospedalieri prodotti.

L'imputato ha pertanto violato elementari norme di prudenza per la descritta condotta errata e imperita, inerente sia la velocità inadeguata sia la mancata distanza di sicurezza che va stimata in relazione alle possibili escursioni di chi scia davanti (anche se caratterizzate dalla dedotta «repentinità...») e, dunque, pare indubitabile che ad egli si possa muovere un rimprovero evidente che nel suo pericoloso sorpasso ha determinato gravi lesioni alla persona offesa, documentate già nell'immediatezza dei fatti.

Passando al trattamento sanzionatorio, pare ragionevole applicare all'imputato la pena della multa di € 400,00 oltre al pagamento delle spese processuali in considerazione della complessiva valutazione degli elementi probatori acquisiti ed esaminati.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Cles, addì 02-12-2021

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

dott. Antonio Orpello

Depositata in Cancelleria

Il 14.12.2021

IL CANCELLIERE

dott.ssa Franca Abram